

# SDC SERVIZI LAVORO

*Servizi integrati in materia di Lavoro*

**Campodarsego, 16 gennaio 2019**

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI**

**Prot. P – 01/2019**

**OGGETTO: Aggiornamenti in materia di Amministrazione del Personale**

## **LEGGE DI BILANCIO 2019**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) contenente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".

La Legge è in vigore dal 1° gennaio 2019, di seguito le principali novità per i datori di lavoro quali sostituti d'imposta.

### **REVISIONE DELLE TARIFFE INAIL E RINVIO DEI TERMINI AUTOLIQUIDAZIONE 2018/2019 – ART. 1, COMMI 1121 - 1126**

Viene disposta, con effetto **dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021**, una **riduzione dei premi e contributi INAIL** per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe vengono modificati, per il solo anno 2019, alcuni termini temporali relativi all'autoliquidazione ed al pagamento dei premi.

In particolare il termine del 31 dicembre 2018 per l'invio delle basi di calcolo dei premi è differito al 31 marzo 2019 e **sono differiti al 16 maggio 2019** i termini relativi ai seguenti adempimenti:

- domanda di riduzione delle retribuzioni presunte;
- **calcolo e versamento del premio (in unica soluzione o 1° rata);**
- denuncia delle retribuzioni.

In caso di pagamento del premio INAIL in 4 rate, le scadenze per il pagamento della prima e della seconda rata vengono unificate e ambedue i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 maggio 2019.

Il differimento dei termini riguarda la **Tariffa ordinaria dipendenti** delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività" e la **Tariffa dei premi speciali unitari artigiani**.

In sintesi:

<b>Adempimento</b>	<b>Termine ordinario</b>	<b>Nuovo termine 2019</b>
<b>Invio delle basi di calcolo</b>	<b>31 dicembre 2018</b>	<b>31 marzo 2019</b>
<b>Domanda di riduzione delle retribuzioni presunte</b>	<b>16 febbraio 2019</b>	<b>16 maggio 2019</b>
<b>Calcolo e versamento del premio (unica soluzione o 1° rata)</b>		
<b>Denuncia delle retribuzioni</b>	<b>28 febbraio 2019</b>	

# SDC SERVIZI LAVORO

*Servizi integrati in materia di Lavoro*

L'INAIL precisa che resta **confermato il termine** di scadenza del **18 febbraio 2019** (in quanto il 16 febbraio 2019 è domenica) per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai **premi speciali anticipati per il 2019** relativi alle **polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive**, pescatori, frantoi, facchini.

In relazione alla revisione delle tariffe che sarà operativa dal 1° gennaio 2019 viene stabilita dalla medesima decorrenza:

- la **soppressione** del **premio supplementare** per la copertura assicurativa contro la silicosi (artt. 153 e 154 del DPR n. 1124/1965);
- l'esclusione dei premi INAIL dall'ambito di applicazione della riduzione contributiva relativa al settore edile (attualmente pari all'11,50%);
- la riduzione al **110 per mille** (in precedenza 130 per mille) del **tasso massimo**, applicabile, per le lavorazioni più pericolose, al valore di base del premio INAIL.

## **BONUS OCCUPAZIONALE PER LE GIOVANI ECCELLENZE – ART. 1, COMMI 706 - 717**

I datori di lavoro **privati** che, **dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019**, assumono con **contratto a tempo indeterminato (anche part-time)**:

- cittadini in possesso della **laurea magistrale**, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 con la votazione di **110 e lode** (e con una media ponderata di almeno 108/110), entro la durata legale del corso di studi e **prima del compimento del 30° anno di età**, in università statali o non statali legalmente riconosciute,
- cittadini in possesso di un **dottorato di ricerca**, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 e **prima del compimento del 34° anno di età**, in università statali o non statali legalmente riconosciute, possono godere di un **esonero contributivo**, sui contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL):
- per un periodo **massimo** di **12 mesi** decorrenti dalla data di assunzione,
- nel limite **massimo** di **8.000 euro** per ogni assunzione effettuata.

Tale limite massimo deve essere proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale.

L'esonero contributivo **spetta** anche per le **trasformazioni a tempo indeterminato**, avvenute nel periodo **1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019**, fermo restando il possesso dei suddetti requisiti alla data di trasformazione.

L'esonero contributivo spetta, inoltre, per la parte residua, qualora un lavoratore, per il quale è stato parzialmente fruito l'esonero, venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019.

L'esonero **non spetta**, invece:

- in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro domestico;
- ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all'assunzione, abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nell'unità produttiva in cui intendono assumere le "giovani eccellenze".

Il **licenziamento individuale** per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero (o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica di quest'ultimo), **effettuato nei 24 mesi successivi** alla predetta assunzione, comporta la **revoca** dell'esonero ed il recupero delle somme già fruito.

L'esonero contributivo, che sarà gestito e disciplinato dall'INPS, è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.

È infine richiesto il rispetto delle regole del "*de minimis*" al fine della legittima fruizione dell'incentivo.

# SDC SERVIZI LAVORO

*Servizi integrati in materia di Lavoro*

## CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO E AUMENTO SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE – ART. 1, COMMA 445

Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e per garantire maggior tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, è introdotta la facoltà per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro di aumentare il proprio organico mediante l'assunzione di personale ispettivo nella misura di circa 1.000 persone nel triennio 2019 – 2021.

Inoltre sono state modificate alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Sono **aumentate del 20% le sanzioni** connesse:

- all'**impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro** da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico);
- all'esercizio non autorizzato delle **attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale** ovvero supporto alla ricollocazione professionale (art. 18, D.Lgs n. 276/2003);
- al **ricorso**, da parte dell'utilizzatore, alla **somministrazione** di prestatori di lavoro da parte di **soggetti diversi da quelli autorizzati** dalla legge (art. 18, comma 2, D.Lgs n. 276/2003);
- alla richiesta di compensi al lavoratore per avviarlo a prestazioni lavorative oggetto di somministrazione (art. 18, comma 4, D.Lgs n. 276/2003) ovvero a seguito di prestazioni in somministrazione per un contratto diretto presso l'utilizzatore (art. 18, comma 4-bis, D.Lgs n. 276/2003);
- agli **appalti** ed ai **distacchi** non genuini (art. 18, comma 5-bis, D.Lgs n. 276/2003);
- alla mancata comunicazione preventiva di distacco transnazionale ed agli obblighi amministrativi a carico dell'impresa distaccante (art. 12, commi 1-3, D.Lgs n. 136/2016);
- al mancato rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell'**orario settimanale medio**, al **riposo settimanale**, alle **ferie annuali** ed al **riposo giornaliero** (art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs n. 66/2003).

Sono **aumentate del 10% tutte le sanzioni previste** dal **D.Lgs n. 81/2008**, sanzionate in via amministrativa o penale (in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

Infine sono **aumentate del 20%** tutte le altre sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministero del Lavoro.

Si attendono pertanto indicazioni da parte del Ministero del Lavoro, al fine di individuare correttamente le sanzioni interessate ed i nuovi importi delle sanzioni stesse.

## CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE – ART. 1, COMMA 278

Nell'ottica di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro il **congedo obbligatorio retribuito** (indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100%), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, **a favore del padre** lavoratore dipendente è **prorogato** anche per l'**anno 2019**, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 nella misura di **5 giorni** (aumentati rispetto ai precedenti 4, in vigore sino al 31 dicembre 2018).

Si ricorda che il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo.

## TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' – ART. 1, COMMA 485

L'articolo 1, comma 485, della Legge di Bilancio 2019 riconosce alle lavoratrici la **possibilità** di astenersi dal lavoro per il periodo di assenza obbligatoria esclusivamente **dopo il parto e fino al quinto mese** successivo allo stesso, in **alternativa** alle normali modalità di fruizione del congedo di maternità (due mesi prima la data del parto e tre mesi dopo).

L'esercizio di tale facoltà è subordinato al **parere favorevole** del medico specialista del Servizio sanitario nazionale e del medico competente alla prevenzione e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i quali devono attestare che la scelta operata dalla futura madre non arrechi pregiudizio alla propria **salute** e a quella del nascituro.

# SDC SERVIZI LAVORO

*Servizi integrati in materia di Lavoro*

## MATERNITA' E SMART WORKING – ART. 1, COMMA 486

La Legge di Bilancio 2019 aggiunge il comma 3-bis all'art. 18 della Legge n. 81/2017 inserendo un **obbligo aggiuntivo** per il datore di lavoro che abbia stipulato accordi per l'esecuzione del **lavoro** in modalità **agile**.

In particolare il datore deve riconoscere priorità alle richieste di svolgimento della prestazione secondo le modalità dello *smart working*, da parte di:

- lavoratrici nei **tre anni successivi** alla conclusione del periodo di maternità obbligatoria;
- lavoratori con **figli in condizioni di disabilità** ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

## BUONO ASILI NIDO – ART. 1, COMMA 488

La Legge di Bilancio 2019 aggiorna l'importo del **buono** previsto per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, relativo al **pagamento di rette** per la frequenza di **asili nido** pubblici e privati, nonché per l'introduzione di **forme di supporto** presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Stante quanto previsto dalla legge in esame, per ciascuno degli **anni 2019, 2020, 2021** l'importo del "bonus nido" è elevato a **1.500 euro su base annua**.

Il buono spettante a decorrere **dall'anno 2022** sarà determinato sulla base del limite di spesa programmato e in misura **non inferiore a 1.000 euro** su base annua.

Si ricorda che il voucher in parola è corrisposto dall'**INPS**, nel limite delle risorse stanziato, al genitore richiedente, previa presentazione di idonea **documentazione** relativa all'**iscrizione** ed al **pagamento della retta** a strutture pubbliche o private.

## PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO - ART. 1, COMMI 784-787

I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al D.Lgs n. 77/2005 sono **ridenominati "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"** e dall'anno scolastico 2018/2019 sono attuati per una durata complessiva:

- non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Le linee guida in merito ai suddetti percorsi saranno definite con un apposito Decreto Ministeriale da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.**